

**COMUNE DI ALANNO**  
**Provincia di Pescara**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE ENTRATE  
DEL COMUNE DI ALANNO  
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1  
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

## Indice

Indice .....	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata .....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione .....	5
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti .....	5
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata .....	5
Articolo 7 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento .....	5

## Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2 derivanti dagli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sia ancora stata avviata l'attività accertativa.
3. Non possono essere oggetto della definizione agevolata di cui al presente regolamento:
  - le somme già trasmesse all'ente della riscossione;
  - le somme per le quali siano già in corso procedure di rateizzazione o definizione agevolata ai sensi del vigente regolamento delle entrate comunali.
  - le somme già corrisposte a qualsiasi titolo.

## Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
  - Imposta municipale propria (IMU);
  - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)<sup>1</sup>;
  - Tassa sui rifiuti (TARI)<sup>2</sup>;
  - sanzioni per violazioni al codice della strada
  - sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada
  - oneri edilizi e contributo costo di costruzione
  - canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria<sup>3</sup>
  - servizi a domanda individuale (*refezione scolastica, trasporto scolastico, servizi cimiteriali*);
  - proventi da concessioni e locazioni
  - altre entrate patrimoniali.

---

<sup>1</sup> Art. 1, commi 669 e seguenti, L. 147/2013.

<sup>2</sup> Art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013.

<sup>3</sup> Art. 1, commi 816-835, L. 160/2019.

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1.
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
  - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
  - delle sanzioni amministrative non tributarie;
  - delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
  - sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;
  - interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

### **Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata**

1. Il debitore manifesta al Comune, entro il termine del 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento la volontà di avvalersi della definizione agevolata rendendo apposita dichiarazione, avvalendosi della modulistica messa a disposizione dall'Ente. A tal fine risulterà necessario acquisire preventivamente il prospetto dei carichi definibili disponibile presso l'ufficio tributi comunale secondo i giorni e gli orari di apertura.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica la volontà di corrispondere le somme dovute in unica soluzione ovvero di avvalersi della rateizzazione, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune con successivo provvedimento comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle

single rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

#### **Articolo 4 - Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione–di cui all’art. 3 non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

#### **Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di accoglimento dell’istanza oppure sulla base del provvedimento di rateizzazione di cui al successivo comma.
2. In caso di pagamento a mezzo rateizzazione, per la disciplina della stessa si rimanda a quanto già previsto dal Regolamento generale delle Entrate comunali approvato con Deliberazione di C.C. n.71 del 20.12.2023 e successive modificazioni.
3. La richiesta di pagamento rateale deve essere trasmessa nella dichiarazione di richiesta di definizione agevolata, secondo le modalità indicate nella stessa.
4. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato mediante versamento sul conto corrente della tesoreria comunale, comunicato nel provvedimento di accoglimento.

#### **Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza, nonché le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 15 giorni.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

#### **Articolo 7 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.